

UNA SITUAZIONE PARADOSSALE E SURREALE

Il Codice dello Spettacolo (L. 175/2017), all'art. 1 comma 3, riporta testualmente:

“La Repubblica riconosce altresì:

... il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;”

Riportiamo uno stralcio dell'interpellanza presentata in Senato a cui è stata una risposta in data 23/07/2020 e che segue:

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01787

Atto n. 3-01787 (in Commissione)

Publicato il 15 luglio 2020, nella seduta n. 240

“Premesso che **la legge di bilancio per il 2020** (legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 371) **aveva istituito** nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, **il fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, con una dotazione di un milione di euro annui, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.**

Successivamente, il decreto-legge n. 162 del 2019, art. 7, comma 10-ter, ha destinato le medesime risorse a copertura di una nuova autorizzazione di spesa, destinata al sostegno, oltre che delle bande, anche di festival e cori;

...il decreto ministeriale n. 295 del 24 giugno 2020, denominato "Bando festival, cori e bande", definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo, i soggetti ammessi alla presentazione stessa, i criteri di selezione dei progetti, **ma, per un incomprensibile motivo, tra i soggetti che possono partecipare al bando non sono previste le singole bande musicali legalmente costituite e i singoli cori, che sarebbero state invece le uniche a dover beneficiare del fondo;**

.... si chiede di sapere:

- se il Ministro in indirizzo intenda prevedere una modifica del decreto ministeriale n. 295/2020, in modo tale da ricomprendere anche le singole bande e le federazioni provinciali tra i soggetti beneficiari dei contributi, e di considerare l'ipotesi di uno slittamento al 2021 della scadenza annuale di presentazione dei progetti;

- se intenda prevedere, per l'anno in corso, un finanziamento concreto, possibilmente a fondo perduto, da versare direttamente alle singole bande musicali, sull'esempio di quanto il Governo sta facendo per aiutare altre realtà economiche e sociali del Paese.”

UFFICIO LEGISLATIVO - SENATO DELLA REPUBBLICA

Interrogazione a risposta orale n. 3-01787

Sen. TOSATO (LEGA) – risposta del MIBACT sul DM 295/2020 in data 23/07/2020

“Al riguardo, si precisa che l'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale prevede che “Possono presentare domanda di contributo le associazioni nazionali rappresentative di tutte le associazioni regionali operanti nel settore corale e/o bandistico, le associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo specifico della teoria e della pratica della coralità e della musica popolare amatoriale...”.

Non possono invece presentare domanda, ai sensi del suddetto articolo 2, come evidenziato dagli interroganti, le singole Bande musicali, i singoli Cori, le Associazioni e le Federazioni Bandistiche Provinciali e ciò al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'intervento finanziario previsto

T.P. : Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane

www.tavolopermanente.org - tp@tavolopermanente.org - tavolopermanente@pec.it

dal citato decreto ministeriale. Tuttavia, nello spirito di massima apertura dovuto in particolar modo all'attuale situazione di crisi, si potrebbe considerare, per il futuro, una limitata estensione, anche sulla base delle risorse effettivamente disponibili, evitando comunque l'erogazione di contributi in misura così ampia da doverne ridurre l'entità fino a compromettere il possibile beneficio in favore di ciascuno dei destinatari."

Dalla risposta ministeriale ci saremmo attesi ben altro, e in particolare risposte serie e concrete.

Si, avete capito benissimo: i destinatari stessi del provvedimento sono stati volutamente esclusi !

In un momento così particolare, in cui lo Stato è così sensibile e generoso nei confronti di tutte le realtà produttive, economiche, sociali, culturali per favorirne la doverosa ripresa, elargendo fondi straordinari a piene mani, sempre lo Stato sceglie deliberatamente di escludere le singole Bande Musicali da un fondo ordinario che già spettava loro, ovvero proprio quei soggetti di cui, nel Codice dello Spettacolo, dichiara di riconoscerne **"il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale... quali fattori di crescita socio-culturale."**

Fateci capire: da una parte si dice di valorizzarle mentre in pratica, invece, si penalizzano ?
Dov'è il nesso logico ?

Purtroppo dobbiamo prendere atto che si continuano a fare annunci e ribadire concetti superati, dimostrando l'incapacità di trovare adeguate soluzioni alle reali esigenze delle Bande Musicali.

Alcune Bande hanno chiuso definitivamente, altre stanno chiudendo, altre ancora sono ad alto rischio di chiusura, dato che non ci sono state entrate in questi mesi, e quindi anche soltanto le spese per la messa in sicurezza sanitaria sono difficili da affrontare: ciò nel silenzio generale.

E' poi emblematico che l'esclusione delle singole Bande Musicali, ma anche delle Federazioni bandistiche provinciali, vada a penalizzare in particolar modo le Province di Bergamo e Brescia, le realtà maggiormente colpite dal Covid-19 e le cui città saranno Capitali della Cultura 2023.

Intendiamo ribadire, ancora una volta, che la nostra passione "politica" si chiama MUSICA. Guidati da questo criterio, è nostra volontà perseverare nell'impegno della tutela e salvaguardia del patrimonio bandistico locale e nazionale, nonché delle rispettive Comunità di appartenenza, qualunque sia la circostanza, con la dignità e la determinazione delle persone libere, come cittadini di uno Stato di Diritto consapevoli di esercitare una specifica prerogativa garantita dall'Ordinamento democratico del Paese a seguito della revisione della Costituzione italiana entrata in vigore nel 2001, la quale ha introdotto il cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale, per cui: *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"* (art.118, c. 4 della Costituzione).

Chiediamo pertanto Rispetto.

24 Luglio 2020